

DL 162/08 sull'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzioni: secondo via libera dalla Camera.

18 Dicembre 2008

L'Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge 162/08 recante "Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997" (DDL 1936/C - Relatore On.le Francesco Stradella del Gruppo parlamentare PdL), con alcune modifiche al testo licenziato dal Senato.

In particolare, è stata prevista, allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure di appalto per i lavori sottosoglia, una disposizione al D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture) per cui i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art.57 (procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara), comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

è stato previsto, altresì, che le disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzioni, di cui ai commi da 1 a 6 e da 8 a 10 e 11, dell'art.1 del decreto legge, si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla Parte III del D.Lgs 163/06, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto.

In relazione alla norma volta a dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 2, comma 109, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), e dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 61/08, convertito dalla L. 113/08, in tema di definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997, è stato precisato che le disposizioni previste si applicano ai soggetti privati e, in deroga all'art.6, comma 1-bis, del decreto legge 263/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 290/06, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista dall'art.13 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n.2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.228/97, e successive proroghe e integrazioni.

Le disposizioni, in particolare, prevedono che i soggetti interessati dalle ordinanze di sospensione restituiscano i tributi ed i contributi, oggetto delle sospensioni in misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili da versare il giorno 16 di ogni mese a decorrere da giugno 2009 (anziché gennaio 2009 come in origine previsto). Restano confermate le altre norme del provvedimento relative, tra l'altro, al meccanismo dell'adeguamento dei prezzi agli appalti, in deroga alla disciplina dell'art.133 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture) e la proroga al 30 marzo 2009, della sospensione della norma che vieta il ricorso all'arbitrato nei contratti di lavori pubblici al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi previste, da ultimo differita al 31 dicembre 2008 dall'art.4/bis del

decreto legge 97/08, convertito con modifiche, dalla L. 129/08.

Per i precedenti e gli ulteriori contenuti si vedano precedenti del 5 novembre 2008 e del 24 novembre 2008.

Testo del decreto legge come approvato dalla Camera dei Deputati ([**DDL 1936/C**](#))